

**ALLEGATO A) ALLA RISOLUZIONE n. 8/2016 DELLA 4[^] COMMISSIONE
CONSILIARE**

RISOLUZIONE ai sensi dell'art. 3, comma 6 della l.r. 39/14 e dell'art. 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale - Partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente di formazione del diritto europeo – Consultazione pubblica sul progetto della Commissione europea recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. - assegnato come P.E. n. 21/UE/2016 alla 4[^] Commissione e per parere alle Commissioni 2[^] e 5[^] - scadenza 30 maggio 2016.

La Regione Abruzzo:

1. in via generale, **accoglie con favore la volontà** manifestata dalla Commissione europea, con il progetto in esame, **di estendere l'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 651/2014**, che disciplina gli aiuti esenti da notifica alla Commissione europea, **ad altre fattispecie di aiuti di Stato, quali gli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali e dei porti marittimi ed interni;**
2. con riguardo, in particolare, agli **aiuti agli aeroporti regionali**, chiede che siano inseriti nel progetto di regolamento e quindi **inclusi nel novero degli aiuti esenti da notifica alla Commissione europea anche gli aiuti al funzionamento degli aeroporti regionali**, nell'accezione di cui al par. 2, punti 21 e 22 degli **Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03;**
3. con riguardo agli **aiuti ai porti** chiede alla Commissione europea di **chiarire quale sia la ratio della esclusione dalla esenzione da notifica del dragaggio di manutenzione (art. 56 ter lett. b) proposto)**; in particolare, chiede se tale fattispecie sia stata esclusa in quanto **non aiuto di stato** poiché le relative funzioni sono considerate **“public remit” (funzione di servizio pubblico)**; **nell'ipotesi in cui non sia considerata tale chiede di inserire il dragaggio di manutenzione tra le attività finanziabili esenti da notifica**, eventualmente concependo la relativa fattispecie come aiuto al funzionamento;
4. con riguardo agli **aiuti agli investimenti agli aeroporti**, chiede di chiarire la relazione tra il criterio individuato dal par. 9 dell'art. 56 bis proposto dalla Commissione, in base al quale **“l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento”**, ed il parametro di cui al **par. 99 degli Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03**, in virtù del quale **“per essere proporzionato, l'aiuto all'investimento non deve superare il deficit di finanziamento del progetto di investimento**, che viene stabilito sulla base del piano industriale ex ante come **il valore attuale netto della differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi (inclusi i costi di investimento) nell'arco di vita dell'investimento”**;
5. anche con riguardo **agli aiuti agli investimenti a favore dei porti marittimi (art. 56 ter proposto)** si chiede di chiarire il criterio di cui al par. 9 dell'art. 56 ter in virtù del quale

“l’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento”;

6. **con riguardo alla possibilità di calcolare i costi ammissibili conformemente alle opzioni dei costi semplificati** di cui agli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (*integrazione del par. 1 dell’art. 7*) **chiede che questa non sia subordinata alla condizione, prevista dalla proposta, che l’operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell’UE che consenta il ricorso alle suddette opzioni dei costi semplificati.** In subordine, qualora la proposta della Regione non fosse accolta, chiede di prevedere che il ricorso alle opzioni di semplificazione sia possibile **non solo per le operazioni sovvenzionate anche solo in parte dai Fondi SIE, ma anche per “tipologie analoghe di operazioni e beneficiari”**, come già previsto all’art. 67.5, b) e c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
7. con riguardo alle altre novità introdotte nella proposta di modifica del Regolamento (UE) 651/2014, si riserva di effettuare ulteriori considerazioni nell’ambito della 2° Consultazione annunciata dalla Commissione europea.